COMUNE di FERMIGNANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla delibera di g.m. n._____ del _____

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 10.08.98 N.30

"Interventi a favore della famiglia"

Nell'ambito di applicazione della normativa regionale del 10 agosto 1998 n.30, il Comune di Fermignano, al fine di raggiungere le finalità di cui all'art.1, accoglie le richieste di intervento a sostegno della famiglia quali:

a) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario;
b) per superamento di situazioni di grave disagio economico (limitatamente ai nuclei familiari rimasti privi di qualsiasi reddito e sostegno economico) ;
c) per lavori di cura e interventi sociali di assistenza domiciliare per malati oncologici;
d) per altri interventi di sostegno alla famiglia: contributi alle associazioni per progetti contenenti elementi qualificanti di solidarietà in ambito comunale e sovracomunale;

1) ACCESSO AI BENEFICI

Possono accedere alle provvidenze economiche previste dalle lettere a), b), c), di cui al comma 1 dell'art.2 della L.R.30/98, tutte le persone fisiche che abbiano residenza nel Comune di Fermignano;

Possono accedere alle provvidenze economiche previste dalle lettere d), tutte le Associazioni che operano nel territorio del Comune di Fermignano per l'attuazione di progetti contenenti elementi qualificanti di solidarietà in ambito comunale e sovracomunale;

- Il richiedente può presentare domanda per l'anno 2009 per uno solo degli interventi previsti dalla L.R.30/98;
- I componenti dello stesso nucleo familiare non possono, nello stesso anno, presentare domanda per interventi diversificati riferiti, cioè, a diverse provvidenze.

2) INTEVENTI AMMESSI A BENEFICIO

a) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario;
b) per superamento di situazioni di grave disagio economico (limitatamente ai nuclei familiari rimasti privi di qualsiasi reddito e sostegno economico) ;
c) per lavori di cura e interventi sociali di assistenza domiciliare per malati oncologici;
d) per altri interventi di sostegno alla famiglia: contributi alle associazioni per progetti contenenti elementi qualificanti di solidarietà in ambito comunale e sovracomunale;

3) LIMITE DI REDDITO

Viene stabilito in **€. 5.769,00**.- il limite massimo ISEE per l'accesso agli interventi di cui alla L.R.30/98 per l'anno 2008. Tale limite di accesso al beneficio viene elevato per l'assistenza a malati oncologici che dovrà essere non superiore a **€.10.500,00**;

4) TETTO DI CONTRIBUTO PER SINGOLO INTERVENTO

Viene stabilito un tetto massimo di contributo per intervento pari ad €.500,00.

Viene fissato altresì un tetto di contributo minimo in €.100,00;

Per quanto attiene all'intervento di cui al punto d) "Contributi alle Associazioni" il contributo minimo è pari ad €.500,00 e massimo è pari a €.1.500,00;

5) MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

In conformità al punto 6 della delibera di G.R. del 15.03.99 n.623 non sono ammessi al beneficio coloro che siano già assegnatari di provvidenze ai sensi di alte leggi nazionali e/o regionali di settore, ad es. art.65 e 66 della L.448/98. Potrà essere motivo di esclusione dal benefizio l'aver già usufruito di contributi da parte dell'amministrazione comunale nell'anno in corso: a tal fine verrà valutata la situazione familiare di disagio in base alla documentazione presentata e l'entità dei contributi già concessi.

6) MINORI IN SITUAZIONI MULTIPROBLEMATICHE

Le condizioni del minore debbono venir certificate dall'autorità sanitaria ASUR (Neuropsichiatria, psicologo, Assistente Sociale, Logopedista ecc.), o essere segnalate con apposita relazione dall'Assistente Sociale del Comune o dell'Ambito Territoriale Sociale.

7) SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Possono rientrare nelle provvidenze della presente legge unicamente i nuclei familiari rimasti privi di qualsiasi reddito e sostegno economico.

8) ASSISTENZA E CURA AI MALATI ONCOLOGICI

Per quanto riguarda l'intervento a malati oncologici si precisa che:

a. gli assistiti o chi per loro, debbono presentare certificato medico dell'ASUR o del medico curante che attesti la gravità delle condizioni di salute dovute alla patologia in atto ed quindi il bisogno di assistenza continua.
b. Sono ammesse istanze riguardante assistiti in stato di gravità anche se temporaneamente ricoverati in struttura ospedaliera;
c. Sono esclusi dal finanziamento i malati oncologici istituzionalizzati.

9) SOMME NON ASSEGNATE

Eventuali somme non assegnate verranno ridistribuite proporzionalmente a favore degli interventi di cui alla presente legge in base alle domande presentate, a seconda delle categorie di intervento.

10) ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

I contributi verranno erogati in base all' assegnazione del contributo regionale comunicato ed alla quota di cofinanziamento a carico di questo Ente.